



COMUNE DI BARRAFRANCA

Provincia di Enna

Verbale di deliberazione n. 13 del 16/02/2015 della Giunta Comunale.

Oggetto: Incarico legale all'Avv. Giusi Maria Rossella Nicoletti, del Foro di ^{SATANIA}Enna, per la difesa dell'Ente avverso l'atto di citazione dinanzi al Tribunale di Enna presentato dal Sig. Ciaramitaro Salvatore. -

L'anno duemilaquindici addì sedici del mese di febbraio alle ore 8,30 nella sala delle riunioni a seguito di regolari avvisi, recapitati a termine di legge si è convocata la Giunta Comunale.

Sono presenti i Signori:

Salvatore LupoSindaco - Presidente

Alessandro Tambe'Vice Sindaco

Calogero PistoneAssessore Anziano

Filippa La LoggiaAssessore

.....

.....

.....

Sono assenti i Signori:

Maria Stella Barbagallo

Assiste il Vice Segretario Generale **Dr.ssa Giuseppina Crescimanna**

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Signor **Avv. Salvatore Lupo** nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

CATANIA

Oggetto: Incarico legale all'Avv. Giusi Maria Rossella Nicoletti, del Foro di Enna, per la difesa dell'Ente avverso l'atto di citazione dinanzi al Tribunale di Enna presentato dal Sig. Ciaramitaro Salvatore.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER LA GIUNTA COMUNALE

L'ASSESSORE AL CONTENZIOSO

Visto l'allegato atto di citazione dinanzi al Tribunale di Enna, notificato in data 11/11/2014 ed acquisito al Protocollo del Comune al n. 13349, con cui il Sig. Ciaramitaro Salvatore, nato a Barrafranca il 29/4/1946, ove risiede in Via della Rinascita n. 1 ed elettivamente domiciliato a Barrafranca, in Via F.lli Vasapolli n. 8, presso lo Studio Legale dell'Avv. Sergio Bonincontro da cui è rappresentato e difeso, giusta procura a margine dell'atto di citazione, cita il Comune di Barrafranca, in persona del Sindaco pro tempore all'udienza del 09/3/2015 per ivi sentire accogliere le seguenti domande:

- dichiarare e statuire il grave inadempimento del Comune di Barrafranca;
- dichiarare e statuire l'illegittimità delle sospensioni dei lavori disposte dal Direttore dei Lavori nel corso dell'esecuzione delle opere appaltate al Ciaramitaro Salvatore con contratto del 23/3/1992;

e, per l'effetto,

- condannare il Comune di Barrafranca al risarcimento dei danni subiti dall'attore e quantificati in complessivi € 778.617,23, o nella misura maggiore o minore che verrà determinata nel corso del giudizio, oltre rivalutazione ed interessi, nonché le spese, competenze ed onorari del presente giudizio;

Ritenuto necessario tutelare gli interessi del Comune, anche al fine di non arrecare ulteriori danni gravi e certi all'Ente, procedendo all'affidamento di un incarico legale per opporsi alla citazione dinanzi al Tribunale di Enna, all'udienza del 09/3/2015;

Preso atto che il Tribunale Civile di Enna ha fissato l'udienza per la comparizione delle parti il 09/3/2015, con invito a costituirsi nelle forme e termini di rito;

Visto il vigente Regolamento Uffici e Servizi;

PROPONE ALLA GIUNTA COMUNALE

1. di autorizzare il Sindaco a conferire l'incarico per la difesa dell'Ente avverso l'atto di citazione dinanzi al Tribunale di Enna, la cui udienza è stata fissata per il 09/3/2015;
2. di dare atto che verrà riconosciuto al Legale, in funzione dell'attività effettivamente svolta, il corrispettivo di € 5.000,00, derivante dall'applicazione alle singole voci della tariffa professionale forense con riferimento ai minimi tabellari di cui al Decreto del Ministero della Giustizia 10 Marzo 2014, n. 55 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 77 del 02/04/2014), comprensivo di tutti gli accessori di legge (spese generali 15%, C.P.A. ed IVA);
3. di impegnare la somma di € 5.000,00 con imputazione di spesa al capitolo 1058 del Bilancio c. e., dando atto che la somma rientra nei limiti di cui ai commi 1 e 3 dell'art. 163 del D. Lgs 267/2000 ;
4. di dare, infine, atto che l'accettazione dell'incarico da parte del professionista impegnerà lo stesso a presentare la relativa parcella, per la somma sopra indicata comprensiva degli accessori di legge;
5. di approvare l'allegato schema di disciplinare di incarico;
6. di conferire la relativa procura al Legale incaricato.

7. Di dare mandato al Responsabile del Servizio Contenzioso di sottoscrivere il disciplinare d'incarico e di procedere agli atti conseguenziali, ivi compresa la liquidazione dei compensi all'Avvocato, secondo le modalità indicate nel disciplinare d'incarico.

Barrafranca, li 16-02-2015

L'ASSESSORE AL CONTENZIOSO

PARERI

Ai sensi dell'art. 12 della Legge 23 dicembre 2000, n. 30, in ordine alla regolarità tecnica si esprime parere

Barrafranca, li 16-02-2015

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO

UFFICIO DI RAGIONERIA

Per quanto riguarda la regolarità contabile, si esprime parere ai sensi dell'art. 12 della L.R. 30 del 23/12/2000, dicembre 2000, n. 30.

Barrafranca, li 16/2/2015

503 141. P. 62/2015

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Indi,

LA GIUNTA COMUNALE

Esaminata la proposta di deliberazione sopra riportata;
Visti i superiori pareri espressi a norma di legge;
Con votazione unanime, espressa nelle forme di legge,

DELIBERA

di approvare la proposta di deliberazione, avente ad oggetto: "Incarico legale all'Avv. Giusi Maria Rossella Nicoletti, del Foro di Enna, per la difesa dell'Ente avverso l'atto di citazione dinanzi al Tribunale di Enna presentato dal Sig. Ciaramitaro Salvatore." nel testo sopra formulato che qui di seguito si intende riportato e trascritto.

L.A. c.e.

Stante la necessità ed urgenza di procedere agli atti conseguenziali con separata ed unanime votazione, dichiara il presente atto immediatamente esecutivo.



Tribunale Civile di Enna

Atto di Citazione

Ciaramitaro Salvatore, nato a Barrafranca il 29/04/1946 ed ivi residente in

via Della Rinascita n°1 c.f. CRM SVT 46D29 A676N, quale titolare della

impresa edile individuale omonima, rappresentato e difeso per procura a

marginale del presente atto dall'avv. Sergio Bonincontro del Foro di Enna, pec

comunicata al consiglio dell'Ordine di Enna *sergiomiche-*

le.bonincontro@avvocatienna.legalmail.it tel. e fax 0934 464264, ed eletto

vamente domiciliato presso il di lui studio sito in Barrafranca via F.lli Vasa-

polli n°88, espone quanto segue:

Con contratto Rep n°176 del 23/03/1992, il Comune di Barrafranca dava

in appalto alla ditta Ciaramitaro Salvatore i lavori di sistemazione della

"scuola materna in Piazza Fratelli Messina" per l'importo complessivo di £

467.558.977, al netto del ribasso del 18,773% oltre iva, con scadenza dei la-

vori in mesi 18 dalla data di consegna dei lavori (All. n°1).

In sede di sopralluogo effettuato all'atto della consegna dei lavori, si ri-

scontravano locali inaccessibili (per l'intervenuto crollo di parte delle opere

murarie dell'edificio) oltre ai locali occupati da materiale di proprietà

del Comune, per cui l'impresa, considerato lo stato di fatto dell'immobile, ri-

chiedeva che venisse verificata la sussistenza dell'autorizzazione

all'esecuzioni dei lavori rilasciata dalla Soprintendenza ai Beni Culturali ed

Ambientali e la relativa data di rilascio.

Nonostante agli atti vi fosse un parere rilasciato dalla Soprintendenza da

oltre cinque anni, su un progetto redatto da oltre un decennio, il Direttore dei

Lavori procedeva in data 22/04/1992 alla consegna dei lavori e ordinava

Il sottoscritto, informato ai sensi dell'art. 4. 3° co. del d.lgs n.28/2010 e successive modifiche della possibilità di ricorrere al procedimento di mediazione e dei benefici fiscali di cui agli artt.17 e 20 del medesimo decreto; delega l'avv. Sergio Bonincontro per rappresentarmi e difendere nel presente giudizio. nei gradi successivi e anche nel procedimento esecutivo, con ogni facoltà di legge compresa quella di conciliare, transigere. proporre domande riconvenzionali e rinunciare agli atti del giudizio.

Autorizzo il trattamento dei miei dati anche sensibili ai sensi della normativa sulla privacy anche con mezzi informatici.

Eleggo domicilio presso il di lui studio sito in Barrafranca via F.lli Vasapolli n°88

Firma *F.to*

Per Autentica
Barrafranca li 23/10/2014

F.to
avv. Sergio Bonincontro

l'inizio degli stessi. (ved. verbale del 22/04/1992 All. n°3) .

Con successivo verbale del 30/08/1992 il Direttore dei Lavori accertava l'impossibilità di accedere all'area di cantiere per la *“presenza delle strutture di un luna park”* con conseguente impossibilità di procedere *“al trasporto in discarica dei materiali provenienti dal crollo di alcune strutture della copertura e dei materiali prodotti dalla necessaria eliminazione di alcune parti murarie gravemente dissestate ed in imminente pericolo di crollo”* e conseguentemente procedeva alla sospensione dei lavori (all. n°4).

L'impresa Ciaramitaro con telegramma del 15/10/1992 sollecitava la Direzione Lavori a disporre la ripresa dei lavori anche al fine di evitare che le gravi condizioni della struttura potessero arrecare danni all'incolumità pubblica e agli edifici limitrofi (All. n°5).

In riscontro a detto sollecito, il Direttore dei Lavori, in data 17/10/1992, premettendo che lo stesso giorno vi era stato il sopralluogo dall'arch. Greco della Soprintendenza per i Beni Culturali ed Ambientali di Enna, disponeva la sospensione dei lavori in virtù *“dell'ordine verbale di sospensione”* impartito dal predetto Arch. Greco (All. n°6).

Con Nota del 9/12/1992 n°3378/II la Soprintendenza BB.CC.AA. di Enna formalizzava la sospensione dei lavori poiché erano state riscontrate, in sede di sopralluogo, della difformità rispetto all'autorizzazione rilasciata il 15/04/1987 (All. n°7).

I lavori restavano sospesi per oltre 6 anni, in attesa dell'ultimazione dell'iter di approvazione di una perizia di variante suppletiva, *con ripresa effettiva il 3/02/1999*. Dopo un'ulteriore sospensione dal 10/06/2000 al 13/02/2001, dettata dall'esigenza di predisporre una perizia di assestamento, i

lavori venivano definitivamente ultimati in data 13/07/2001 (ved. relazione Stato finale All. n°9).

L'illegittima sospensione dei lavori protratta per parecchi anni e ripetutasi più volte, ha provocato gravissimi danni alla ditta Ciaramitaro per mancata produzione nel tempo, mancato utile, oneri indiretti, rincaro costi, inoperoso vincolo di personale e onere per maggiore vincolo fideiussione, così come già evidenziato nelle riserve iscritte regolarmente e reiterato in sede di redazione dello stato finale.

Danni quantificati con metodo sintetico nella misura complessiva di £ 1.507.613.184 pari a € 778.617,46 così come riportato nella consulenza tecnico di parte, a firma dell'Ing. Mancuso Luigi, che qui deve intendersi integralmente riportata e trascritta (All. n°13).

Il Ciaramitaro Salvatore, pertanto, con atto di citazione regolarmente notificato in data 30/07/2001, conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Enna il Comune di Barrafranca chiedendone la condanna al risarcimento di tutti i danni subiti per l'illegittima sospensione dei lavori.

Con sentenza n° 114 del 24/04/2004 il Tribunale di Enna dichiarava la propria incompetenza per essere stata la stessa devoluta contrattualmente al collegio arbitrale.

In considerazione di quanto sopra, il Ciaramitaro attivava il procedimento arbitrale che veniva definito con lodo del 4/11/2011 (All.n°11 e 12). Il collegio arbitrale, con la pronuncia di cui sopra, ha dichiarato cessata la procedura arbitrale e liberato le parti dal relativo vincolo ai sensi dell'art. 816 septies c.p.c., avendo accertato l'omesso versamento dell'acconto in favore del C.T.U. disposto con ordinanza del 30/09/2010.

Rilevato che a tutt'oggi, nonostante l'evidente responsabilità della stazione appaltante, nessun risarcimento è stato corrisposto all'odierna parte attrice per i danni subiti dall'illegittima sospensione dei lavori e ogni tentativo di un componimento bonario della vertenza è definitivamente fallito, il predetto Ciaramitaro come sopra rappresentato e difeso

cita

il Comune di Barrafranca, in persona del Sindaco pro-tempore, suo legale rappresentante, domiciliato per la carica presso il Palazzo Municipale sito in Barrafranca P.zza Reg. Margherita , c.f. 80003210863 e p.i. 00429180862, a comparire dinanzi al Tribunale Civile di Enna all'udienza del 9/03/2015 ore 9.00 e segg. che il Giudice istruttore in funzione di Giudice Monocratico designando ai sensi dell'art. 168 bis c.p.c. terrà presso i soliti locali del Palazzo di Giustizia sito in Enna V.le Diaz, per ivi sentire accogliere le seguenti domande:

Voglia l'Ill.mo Tribunale adito,

reiectionis adversis:

- dichiarare e statuire il grave inadempimento del comune di Barrafranca;
- statuire e dichiarare l'illegittimità delle sospensioni dei lavori disposte dal Direttore dei Lavori nel corso dell'esecuzione delle opere appaltate al Ciaramitaro Salvatore con contratto del 23/03/1992 e per l'effetto condannare il Comune di Barrafranca, in persona del legale rappresentante pro-tempore, al risarcimento dei danni subiti dall'attore e quantificati come seguente:

Mancata produzione nel tempo 1° sospensione x 2348 gg. £ 756.576.356

Mancato utile 1° sospensione x 2348 gg. £ 256.071.997

Mancata produzione nel tempo 2° sospensione x 249 gg. £ 80.233.182

Mancato utile 2° sospensione x 249 gg.	£ 27.155.846
--	--------------

Oneri indiretti al 10 %	£. 256.071.997
-------------------------	----------------

Rincaro costi	£. 103.737.514
---------------	----------------

Inoperoso vincolo personale	£. 19.500.000
-----------------------------	---------------

Onere per maggiore vincolo fidessione	£ 8.446.806
---------------------------------------	-------------

Totale £. 1.507.613.184

pari a € 778.617,23, o nella misura maggiore o minore che verrà determinata nel corso del giudizio, oltre rivalutazione e interessi, nonché, le spese competenze ed onorari del presente giudizio.

A tal uopo invita il convenuto a costituirsi in cancelleria nelle forme stabilite dall'art. 166 c.p.c. nel termine di giorni 20 prima dell'udienza sopra indicata, con avvertimento che la costituzione oltre i suddetti termini implica le decadenze di cui all'art. 38 e 167 c.p.c. e che comunque in mancanza di costituzione si procederà in sua contumacia.

Produce mediante allegazione al fascicolo di parte:

1- Contratto di appalto del 23/03/1992;

2- Capitolato Speciale di Appalto;

3- Verbale consegna lavori del 22/04/1992;

4- Verbale sospensione lavori del 30/08/1992;

5- Telegramma sollecito ripresa lavori del 15/10/1992;

6- Verbale sospensione lavori del 17/10/1992;

7- Nota soprintendenza BB.CC.AA. del 9/12/1992;

8- Stato finale a firma del D.L. con pedissequae riserve dell'Impresa;

9- Relazione sul conto finale del D.L. datato 4/10/2001

10- Registro contabilità;

11- Sentenza Tribunale civile di enna n° 114/=2004 Reg. Sent.

12-Lodo arbitrale del 4/11/2011;

13- C.T.P. a firma dell'Ing. Mancuso Luigi

Con riserva espressa di ogni ulteriore deduzione e richiesta istruttoria nei termini e modi di legge.

Il sottoscritto procuratore, ai sensi dell'art. 14 del DPR del 30/05/02 n. 115 e successive modificazioni, dichiara ai fini del pagamento del contributo unificato che il valore della presente causa è pari ad € 778.617,23.

Barrafranca 23/10/2014

Il proc. Legale



Relata di Notifica

Su richiesta dell'avv. Bonincontro Sergio n.q., io sottoscritto Ufficiale Giudiziario dell'UNE presso il Tribunale di Enna, ho notificato il superiore atto di citazione al Comune di Barrafranca in persona del Sindaco pro-tempore, suo legale rappresentante, nella sede del Palazzo Municipale in Barrafranca P.zza Reg. Margherita, mediante consegna di copia conforme all'originale a mani di ...

Sp. Fenucci S.uff. 47
uff. 47

8-11/11/14

TRIBUNALE DI ENNA
UFFICIALE GIUDIZIARIO
Concetta FUSCO

COMUNE DI BARRAFRANCA

Ufficio Contenzioso

DISCIPLINARE DI INCARICO

Il Comune di Barrafranca (C.F. 80003210863 e partita IVA 00429180862), con sede in Barrafranca, Piazza Regina Margherita, qui rappresentato dalla Dott.ssa Giuseppina Crescimanna, nella sua qualità di Capo del I Settore "Affari Generali – Contenzioso - Personale", domiciliata per la carica a Barrafranca in Piazza Regina Margherita, che interviene ai sensi del vigente Statuto Comunale;

e

l'Avv. _____ nato a _____, del Foro di Enna, con studio a _____
Codice Fiscale: _____

Premesso

- che la Giunta Comunale, con provvedimento n. in data, ha deliberato di opporsi all'atto di citazione promosso dal Sig. Ciaramitaro Salvatore e notificato al Comune, in data 11/11/2014 e acquisito al Prot. n. 13349 del 11/11/2014 e ha, conseguentemente, designato l'Avv. _____, sopra meglio generalizzato, quale Legale al quale affidare l'incarico per la difesa dell'Ente nella vertenza in argomento;
 - che, con il medesimo provvedimento è stato approvato lo schema del presente disciplinare d'incarico, redatto in funzione alle caratteristiche dell'incarico da conferire;
- tra le parti sopra costituite,

Si conviene e stipula quanto segue:

Art. 1 - Oggetto dell'incarico

L'incarico viene conferito per la difesa del Comune di Barrafranca nella citazione, promossa dal sig. Ciaramitaro Salvatore e per l'espletamento di tutte le connesse attività, anche di carattere stragiudiziale, finalizzate ad una eventuale composizione delle questioni dedotte in giudizio.

Art. 2 - Corrispettivo

Le parti convengono che, in relazione a detto incarico, verrà riconosciuto al Legale, in funzione dell'attività effettivamente svolta, il corrispettivo di € 5.000,00, derivante dall'applicazione alle singole voci della tariffa professionale forense di cui al Decreto del Ministero della Giustizia 10 Marzo 2014, n. 55 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 77 del 02/04/2014) con riferimento ai minimi tabellari indicati, comprensivo di tutti gli accessori di legge (spese generali 15%, C.P.A. ed IVA).

Detta somma, determinata in via presuntiva stante la particolare tipologia dell'incarico conferito e l'oggettiva impossibilità di predeterminare in assoluto le relative prestazioni, potrà essere suscettibile di variazione in diminuzione, se del caso, in funzione delle prestazioni effettivamente

rese.

Eventuali maggiori somme saranno corrisposte solo in esito ad ulteriori attività difensive non prevedibili al momento dell'affidamento dell'incarico e, comunque, comunicate entro il 15 ottobre, al fine di consentire l'assunzione di un impegno di spesa ed evitare l'insorgere di debiti fuori bilancio.

La tariffa professionale di riferimento rimarrà individuata nei minimi tariffari tabellari di cui al Decreto del Ministero della Giustizia 10 Marzo 2014, n. 55 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 77 del 02/04/2014).

Art. 3 - Pagamenti

Il corrispettivo di cui sopra verrà corrisposto, dietro richiesta del legale incaricato e su presentazione di nota pro-forma, in funzione dei singoli stati di avanzamento della vertenza e un acconto di € 1.000,00 verrà corrisposto nella prima fase di studio.

Le somme, di volta in volta erogate, verranno, all'atto della definitiva liquidazione, detratte dalla quota dovuta a saldo.

Art. 4 - Attività non preventivate

Qualora, in relazione ad una particolare evoluzione della vertenza, non prevista e comunque non prevedibile al momento dell'assunzione dell'incarico e della formulazione del relativo preventivo di spesa, dovessero rendersi necessarie, ai fini dell'attività difensiva, ulteriori specifiche prestazioni professionali, non riconducibili a quanto contemplato dagli articoli precedenti, il legale dovrà darne tempestiva comunicazione al Comune (entro il 15 ottobre), procedendo, con apposita nota pro-forma, alla quantificazione dei maggiori correlati oneri, da determinarsi nel rispetto dei parametri economici utilizzati per la stesura del preventivo relativo all'incarico conferito.

L'espletamento delle suddette ulteriori attività difensive è subordinato al preventivo assenso dell'Amministrazione committente anche in funzione della necessità di assicurare la dovuta copertura finanziaria.

Art. 4 - Obblighi del Professionista

Il legale si impegna a relazionare e tenere costantemente informato il Comune di Barrafranca circa l'attività di volta in volta espletata, fornendo, senza alcuna spesa aggiuntiva, pareri, sia scritti sia orali, supportati da riferimenti normativi e giurisprudenziali, circa la migliore condotta giudiziale e/o stragiudiziale da tenere da parte del Comune medesimo. Il Comune resta comunque libero di determinarsi autonomamente in relazione ai pareri forniti.

L'incarico comprende anche l'eventuale predisposizione di atti di transazione della vertenza.

Qualora richiesto, a fini di chiarimenti o per meglio definire la linea difensiva e/o orientare al meglio l'azione amministrativa in relazione a questioni attinenti il giudizio, il legale si impegna ad assicurare la propria presenza presso gli uffici comunali per il tempo ragionevolmente utile

all'espletamento dell'incombenza. Tale complessiva attività di assistenza, comunque collegata all'attività difensiva, non darà luogo ad un compenso ulteriore oltre quello previsto al precedente art. 2 per l'incarico principale. Il legale incaricato comunicherà per iscritto e con la massima celerità l'intervenuto deposito del provvedimento giurisdizionale assunto ad esito di eventuali fasi cautelari o a conclusione della vertenza. In quella stessa sede, il professionista formulerà proprie valutazioni/considerazioni, sotto il profilo giuridico, in ordine al contenuto del provvedimento ed alle relative motivazioni e prospetterà ogni conseguente soluzione tecnica idonea a tutelare gli interessi del Comune, fornendo, altresì ed ove necessario, eventuali istruzioni e direttive per dare completa ottemperanza alle pronunce giurisdizionali ed evitare l'esposizione del Comune a forme di responsabilità ed a pregiudizi economici;

Art. 6 - Obblighi del Committente

Il Comune si obbliga a fornire tempestivamente, per il tramite dei propri uffici e del proprio personale, tutti gli atti e documenti utili, nonché le informazioni che possano risultare utili alla migliore difesa e che siano richiesti dal Legale.

Art. 7 - Disposizioni particolari

Il Legale incaricato dichiara, ed il Comune ne prende atto, di non avere in corso comunione d'interessi, rapporti d'affari o d'incarico professionale né relazioni di coniugio, parentela od affinità entro il quarto grado con la controparte (o con i legali rappresentanti in caso di persona giuridica) sopra indicata e che inoltre non si è occupato in alcun modo della vicenda oggetto del presente incarico per conto della controparte o di terzi; dichiara, altresì, che non ricorre alcuna altra situazione di incompatibilità con l'incarico oggetto del presente atto alla stregua delle norme di legge e dell'ordinamento deontologico professionale.

Il Legale nominato si impegna a comunicare tempestivamente al Comune l'eventuale insorgere di ciascuna delle condizioni di incompatibilità sopra richiamate.

Fatta salva l'eventuale responsabilità di carattere penale o disciplinare, cui dovesse dar luogo la violazione anche di una sola delle predette prescrizioni, sarà in facoltà del Comune, al verificarsi della fattispecie, procedere alla risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1453 e ss. del c.c..

Al Legale incaricato non è data facoltà di delegare terzi professionisti all'adempimento del mandato ricevuto senza il preventivo e necessario consenso scritto del Comune, da esprimersi nelle forme di legge.

Qualora il Legale incaricato debba ricorrere all'assistenza di un domiciliatario, la scelta dello stesso è liberamente fatta dal legale medesimo, il quale rimane unico responsabile nei riguardi del Comune committente. La designazione del domiciliatario non comporta oneri aggiuntivi per il Comune, risultando i relativi costi direttamente connessi e funzionali all'espletamento dell'attività difensiva oggetto dell'incarico e nella stessa ricompresi.

Art. 8 - Revoca/Rinuncia all'incarico

Il Comune ha facoltà di revocare in qualsiasi momento l'incarico al legale nominato, previa comunicazione scritta da dare con lettera raccomandata munita di avviso di ricevimento, con l'obbligo di rimborsare le spese necessarie fino a quel momento sostenute e di corrispondere il compenso per l'attività fino a quel momento espletata, il tutto nei limiti fissati al precedente art. 2.

Il legale ha facoltà di rinunciare al mandato per giusta causa, con diritto al rimborso delle spese sostenute ed al compenso per l'attività espletata, da determinarsi nei limiti di cui sopra, avuto riguardo al risultato utile che ne sia derivato al Comune.

Art. 9 - Trattamento Dati Personali

Il Comune informa il Legale – il quale ne prende atto e dà il relativo consenso – che tratterà i dati contenuti nel presente disciplinare esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti in materia, il tutto nel rispetto del D.Lgs. 30/06/2003 n. 196, "Codice in materia di protezione dei dati personali";

Art. 10 - Normativa di riferimento

Per quanto non previsto dal presente disciplinare, le parti rinviano alle norme del codice civile e a quelle proprie dell'ordinamento professionale degli avvocati.

Art. 11 - Foro Competente

Ogni controversia inerente o conseguente al presente atto viene devoluta al Foro di Enna;

Art. 12 - Spese ed avvertenze fiscali

La presente scrittura privata sarà registrata soltanto in caso d'uso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, tariffa parte seconda, allegata al DPR 26.04.1986, n°131. Ogni eventuale spesa inerente e conseguente alla stipulazione del presente atto è a carico del Legale incaricato.

Letto, approvato e sottoscritto in data

per il Comune di Barrafranca - Il Capo del I Settore _____

Il Professionista Incaricato _____

Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 c.c., le parti dichiarano di approvare espressamente ogni clausola del presente disciplinare.

Per il Comune di Barrafranca – Il Capo del I Settore _____

Il Professionista Incaricato _____

Letto, approvato e sottoscritto:

IL SINDACO

F.to Avv. Salvatore Lupo

L'ASSESSORE ANZIANO

F.to Dott. Calogero Pistone

IL V. SEGRETARIO GENERALE

F.to Dr.ssa Giuseppina Crescimanna

Pubblicato all'Albo Pretorio On Line di questo Comune in data
giorni consecutivi.

e per quindici

Barrafranca,

IL SEGRETARIO GENERALE

IL MESSO COMUNALE

Copia conforme all'originale ad uso amministrativo.

Barrafranca, _____

IL SEGRETARIO GENERALE